

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali. Parere 11 dicembre 2013, prot. n. 36206.

*Oggetto: Incompatibilità tra carica politica e funzione amministrativa. Forme collaborative.*

Il Comune chiede se sussista una causa d'incompatibilità tra l'incarico di titolare di posizione organizzativa, in Comune privo di figure dirigenziali, che fa parte di una associazione intercomunale e la carica di componente della Giunta o del Consiglio comunale in un diverso Comune, il quale fa parte della medesima forma collaborativa in parola. Sentito il Servizio elettorale di questa Direzione centrale, si formulano le seguenti osservazioni.

Com'è noto, le cause d'incompatibilità, come precisato anche dalla Corte costituzionale (sent. 201/2003), sono poste a tutela dell'art. 97 della Costituzione e quindi a garanzia dell'efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

A tale proposito, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 39/2013 così prevede: "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni ... di livello provinciale o comunale sono incompatibili ... b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di ... un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;...".

Posto che, nel caso di specie, il titolare di PC lo è in "un Comune privo di figure dirigenziali", si ritiene che egli rientri nella nozione di "dirigente interno" della PA, usata nell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 39/2013.

Infatti, ai sensi del precedente art. 1, comma 2, lett. j), del d.lgs. 39/2013 negli "incarichi dirigenziali interni" rientrano gli incarichi comunque denominati che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione. Inoltre il successivo art. 2, per gli enti locali, prevede un'assimilazione tra il conferimento di incarichi dirigenziali e quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale.

Posto che le norme sulle incompatibilità sono di stretta interpretazione, si ritiene che sussista una causa d'incompatibilità nel caso in cui il titolare di PO intenda ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [1].

---

[1] L'altra causa d'incompatibilità per la carica di componente della giunta o del consiglio "di una forma associativa tra comuni ..." si ritiene non si applichi alle nostre associazioni intercomunali, disciplinate dalla legge regionale 1/2006, perché senza personalità giuridica, prive di dette organi politici, e quindi sprovviste della specifica autonoma strutturazione richiesta dalla norma statale.